

**CONVENZIONE QUADRO TRA
CRS4 E POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA**

CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.L. – Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'agenzia regionale Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna, Parco Tecnologico, Edificio 1; rappresentata da Luigi Filippini, Presidente (d'ora innanzi denominata "CRS4");

e

POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA, con sede in Cagliari, Largo Carlo Felice, 15 – c.a.p. 09124, cod. fiscale 92229210924;
di seguito identificate collettivamente come le "Parti".

Premesso che:

- **POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA** istituito a norma del DPCM 171/2014 quale articolazione periferica del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, assicura sul territorio regionale l'attuazione del servizio pubblico di fruizione e valorizzazione degli Istituti e Luoghi della Cultura statali, mediante la definizione di strategie e obiettivi comuni per promuovere l'integrazione di percorsi culturali, turistici e l'innovazione didattica e tecnologica. Per mandato istituzionale programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;
- **CRS4** ha come compito istituzionale la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento, tra l'altro alle soluzioni ICT applicate a svariati campi tra cui il turismo e la valorizzazione dei beni culturali;
- le Parti sono interessate a sviluppare nuove conoscenze con la **ricerca** di soluzioni innovative, con la **sperimentazione** congiunta e con attività di **comunicazione e formazione**, aventi lo scopo di rendere accessibili alle persone con difficoltà sensoriali i percorsi culturali;
- le Parti riconoscono la loro complementarietà e in particolare la possibilità di cooperare nel campo dell'accessibilità museale;
- le Parti intendono dar vita a una collaborazione incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo di attività e progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
Finalità della convenzione**

1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, all'interno del quale le attività del **CRS4** e del **POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA** possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - Ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per l'accesso alla cultura per persone disabili, con approccio alla progettazione universale;
 - Sperimentazione, valutazione e analisi dell'efficacia di percorsi accessibili

- Analisi delle forme di comunicazione (tradizionali e digitali) efficaci e accessibili
- Attività di formazione nelle reciproche sfere di interesse.

Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le parti.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. Le Parti individueranno i progetti e le attività di collaborazione che potrebbero essere svolti nell'ambito della presente Convenzione.
2. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
 - a) la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - b) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati.

In quest'ultimo caso, le parti valuteranno la stipula di accordi che prevedano impegni economici.

3. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano, altresì, a destinare, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi stipulati.

Articolo 3

Impegno di reciprocità e sicurezza

1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e dei successivi accordi attuativi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l'attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.
3. L'accesso e l'utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire nel rispetto degli obblighi normativi di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dei regolamenti interni adottati da ciascuna Parte, anche in materia di prevenzione e protezione.
4. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
5. Le Parti garantiscono la sorveglianza sanitaria del proprio personale.